

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1310)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno
(SCALFARO)

(V. Stampato Camera n. 2779)

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali -
Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto
di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del
17 aprile 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 aprile 1985*

Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge
1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, e successivamente con l'articolo 1 della legge 23 aprile 1983, n. 121, e con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1984, n. 93, è ulteriormente prorogato di un anno.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.